

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, PRESIDIO E VIGILANZA DEGLI INGRESSI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E AVICUNICOLO DI BERGAMO

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto, che si svolgerà all'interno del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso e del Mercato Avicunicolo sito in Bergamo, via Borgo Palazzo n. 207 (il "Mercato"), ha per oggetto i servizi così articolati:

- a) <u>servizio di apertura, di presidio e vigilanza dei varchi di ingresso al Mercato secondo le modalità di seguito</u> descritte, che comprende:
 - (i) la verifica dei titoli di accesso detenuti da coloro che si presentano ai varchi;
 - (ii) la registrazione degli accessi e la riscossione con registratore di cassa dei corrispettivi dovuti dai clienti occasionali;
 - (iii) la registrazione degli accessi e la riscossione con registratore di cassa dei corrispettivi dovuti dai produttori locali conferitori di merce occasionali;
- b) <u>servizio di presidio, regolamentazione e vigilanza dei varchi di ingresso al Mercato Avicunicolo del sabato mattina,</u> con verifica delle presenze, ritiro della documentazione prescritta ai commercianti di animali e verifica del posizionamento operato dai concessionari di punti vendita.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione della inscindibile interconnessione tra i servizi sopra descritti in ragione del particolare contesto dei luoghi di riferimento ricompresi all'interno del medesimo complesso mercatale, che ospita usualmente nella sola mattina di sabato anche il Mercato Avicunicolo, che riveste un peso marginale rispetto al Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, aperto da lunedì al sabato.

Il servizio dovrà essere espletato, in conformità al presente Capitolato, all'Offerta tecnica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario e secondo le specifiche direttive che saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'espletamento del servizio andrà assicurato dal lunedì al sabato di tutti i giorni dell'anno, *incluso* il giorno della festa patronale di Sant'Alessandro (26 agosto) ed *escluse* le altre festività e le domeniche, avendo avvertenza dei seguenti orari indicativi, fatte salve le diverse esigenze che dovessero essere comunicate da Bergamo Mercati S.p.A.:

- il servizio presso il <u>varco lato via Borgo Palazzo</u> si svolgerà secondo le seguenti modalità: il **lunedì** inizio alle ore 1.00 e termine alle ore 19.30; **da martedì a venerdì** inizio alle ore 2.00 e termine alle ore 19.30; **sabato** inizio alle ore 3.00 e termine alle ore 18.30;
- il servizio presso il <u>varco lato via Rovelli</u> si svolgerà secondo le seguenti modalità: il **lunedì** inizio alle ore 3.00 e termine alle ore 11.15; **da martedì a venerdì** inizio alle ore 4.00 e termine alle ore 11.15; **sabato** inizio alle ore 4.30 e termine alle ore 12.00;
- il servizio presso il Mercato Avicunicolo si svolgerà il **sabato con inizio alle** ore 6.00 e termine alle ore 12.00.

Si precisa che – per garantire la regolare apertura e il compimento di tutte le operazioni propedeutiche, il turno dovrà avere inizio un quarto d'ora prima dell'orario di apertura dei varchi.

Il <u>varco lato di Borgo Palazzo</u> richiede la presenza di **almeno due unità di personale** nell'orario compreso tra le 4,30 e le 8.00 dal martedì al sabato e dalle ore 3.00 alle ore 8.00 al lunedì; l'operatore di supporto avrà il compito di monitorare che gli operatori del mercato espongano la merce nel rispetto degli spazi assegnati, controllando e regolando l'afflusso ed il transito dei veicoli all'interno dell'area mercatale affinché si assicuri la regolarità della circolazione.



La distribuzione dell'orario per i diversi servizi e/o per le diverse postazioni potrà subire variazioni in relazione alle esigenze di Bergamo Mercati S.p.A., che darà comunicazione all'appaltatore delle esatte turnazioni richieste in base alle proprie esigenze secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione.

L'appaltatore è, quindi, tenuto a garantire la flessibilità dell'orario di servizio in relazione alle esigenze di Bergamo Mercati S.p.A.

L'appaltatore è altresì tenuto, su specifica richiesta di Bergamo Mercati S.p.A., a garantire l'anticipazione e/o il prolungamento dell'orario di espletamento del servizio o le aperture occasionali nei giorni festivi, in relazione alle specifiche esigenze di Bergamo Mercati S.p.A.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO. OPZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 4 DICEMBRE 2027, PROROGA TECNICA

Il servizio avrà la durata di **36 mesi** a decorrere dalla data di effettivo inizio dei servizi, indicativamente previsto per il 1° novembre 2022.

Bergamo Mercati S.p.A. si riserva la facoltà di esercitare, entro 60 giorni dalla scadenza del contratto d'appalto, opzione di affidamento del servizio fino al **4 dicembre 2027** (data di attuale scadenza della concessione da parte del Comune di Bergamo) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, senza che l'appaltatore possa opporsi, previa verifica da parte di Bergamo Mercati S.p.A. della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016, a Bergamo Mercati S.p.A. è, in ogni caso, concesso il diritto di prorogare, con comunicazione da inoltrare all'appaltatore, prima della scadenza del contratto, la durata del servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tale caso, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio dovrà essere effettuato dall'impresa aggiudicataria nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, in conformità all'Offerta tecnica e all'Offerta economica presentata e nel rispetto di tutte le normative applicabili, con particolare riguardo alle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici e a quelle in materia di: tracciabilità dei flussi finanziari, di sicurezza sui luoghi di lavoro e ad ogni altra disposizione vigente – anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro – applicabile al servizio in oggetto, del codice civile e penale.

ART. 4 - IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

L'importo orario a base di gara è stimato in €/h 17,36 (diciassette/36)., oltre IVA, comprensivo di ogni onere e spesa a carico dell'aggiudicatario, come da allegato di stima economica che forma parte integrante dei documenti di gara. Tenuto conto del monte ore stimato nell'apposito allegato l'importo complessivo stimato a base di gara, commisurato alla durata naturale del contratto di 36 mesi, è stimato in € 471.819,00 (quattrocentosettantunomilaottocentodiciannove00) oltre IVA, di cui € 1200,00 (milleduecento/00) per oneri della sicurezza per rischio interferenziale (D.U.V.R.I.) non soggetti a ribasso.



Detto importo è comprensivo del costo della manodopera stimato in € 427.835,00 sulla base del monte ore stimato per la durata naturale triennale pari a 27.112,5 ore da svolgersi da parte di personale inquadrato al livello minimo D del CCNL per i dipendenti di Istituti di Vigilanza privata e servizi fiduciari (Sezione servizi fiduciari), come da stima economica allegata ai documenti di gara.

In relazione all'opzione per l'affidamento del servizio fino al 4 dicembre 2027, l'importo stimato in caso di esercizio di tale opzione ammonta ad € 330.233,00 (trecentotrentamiladuecentotrentatre/00), oltre IVA, di cui € 800,00 (ottocento/00) per oneri della sicurezza per rischio interferenziale (D.U.V.R.I.) non soggetti a ribasso.

Pertanto, l'importo complessivo stimato, comprensivo dell'opzione, ammonta ad € 802.052,00 (ottocentoduemilacinquantadue/00) oltre IVA, di cui € 2.000,00 (duemila) per oneri della sicurezza per rischio interferenziale (D.U.V.R.I.) non soggetti a ribasso.

ART. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere espletato secondo le modalità di esecuzione indicate nel presente Capitolato, nell'Offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e secondo le specifiche direttive impartite dal Direttore dell'esecuzione.

Il servizio è finalizzato ad assicurare la regolare apertura degli ingressi al Mercato e, il sabato mattina, al Mercato Avicunicolo di Bergamo, con accurata verifica dei titoli di ingresso e registrazione dei clienti e dei conferitori occasionali.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere all'esecuzione dei servizi con personale qualificato, avvalendosi di unità di personale e mezzi adeguati, in modo tale da assicurare la loro realizzazione a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto del programma d'esecuzione confermato dal Direttore dell'esecuzione, garantendo costantemente uno standard qualitativo di livello ottimale.

A titolo indicativo e non esaustivo, il servizio è articolato nelle seguenti attività:

- 1. regolare apertura e chiusura degli ingressi nei giorni e negli orari previsti, con la massima puntualità, nonché verifica dell'avvenuta regolare apertura e chiusura degli ingressi;
- 2. sorveglianza e presidio dei varchi di accesso al Mercato e al Mercato Avicunicolo con verifica dei titoli di accesso:
- 3. regolazione dell'afflusso dei visitatori e impedire l'accesso a chi sia privo di titolo, fornendo le indicazioni indispensabili a tutti i visitatori;
- 4. controllo accurato dell'entrata e dell'uscita delle persone e/o delle cose durante le ore di apertura degli accessi;
- 5. registrazione degli accessi e riscossione con registratore di cassa dei corrispettivi dovuti dai clienti occasionali;
- 6. registrazione degli accessi e riscossione con registratore di cassa dei corrispettivi dovuti dai produttori locali conferitori di merce occasionali;
- 7. verifica del fondo cassa all'inizio di ciascun turno e operazioni di chiusura della cassa alla fine di ciascun turno;
- 8. compimento della procedura di chiusura della cassa fiscale entro le ore 18.30 di ogni giorno sul varco di Borgo Palazzo e entro le ore 11.15 sul varco di via Rovelli.
- coordinamento e supervisione del servizio, da parte di Coordinatore/Supervisore del servizio, di adeguata esperienza, che deve assicurare l'immediata reperibilità ai recapiti (cellulare e posta elettronica) forniti al Direttore dell'esecuzione per tutta la durata dell'appalto, comunicando il nominativo ed i recapiti del sostituto in caso di sua assenza;



- 10. custodia e gestione degli oggetti smarriti consegnati agli addetti al presidio dei varchi, dando informazione del ritrovamento al Direttore dell'esecuzione, che provvederà ad impartire le conseguenti disposizioni;
- 11. annotazione delle attività e degli avvenimenti o situazioni non usuali intercorsi durante il turno di servizio, dandone tempestiva informazione al Direttore dell'esecuzione;
- 12. rispetto delle direttive e prescrizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione;
- 13. prevenzione ed intervento in ogni situazione di emergenza per le persone, il patrimonio mobiliare o immobiliare del Mercato e del Mercato Avicunicolo, con immediata segnalazione al Direttore dell'esecuzione ed alle competenti Autorità;
- 14. programmazione all'inizio di ogni mese dei turni del personale e coordinamento del personale impiegato, dando comunicazione di eventuali assenze per ferie o malattie del personale addetto e dando comunicazione del nominativo degli addetti alla sostituzione;
- 15. controllo della regolare presenza nei turni di lavoro e relativa reportistica per il Direttore dell'esecuzione;
- 16. rendicontazione alla fine di ogni mese delle prestazioni effettuate in conformità a quanto previsto dal Capitolato ed alle richieste del Direttore dell'esecuzione.

L'Appaltatore risponderà direttamente ed in via esclusiva di tutti i danni a persone o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti di Bergamo Mercati S.p.A.

L'Appaltatore esonera e manleva Bergamo Mercati S.p.A da qualsiasi molestia e azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse essere intentata contro la medesima in dipendenza e/o in ragione del servizio prestato dall'Appaltatore.

Prima dell'avvio del servizio e all'inizio di ogni anno successivo, l'Appaltatore deve trasmettere alla Bergamo Mercati s.p.a. una relazione contenente:

- a) le informazioni relative all'organigramma e all'organizzazione del lavoro, comunicando:
 - il nominativo ed i recapiti a cui deve essere reperibile il coordinatore e supervisore del servizio, di adeguata esperienza, preposto all'organizzazione del servizio e del personale impiegato garantendo tempestivamente le eventuali sostituzioni o variazioni;
 - il nominativo e le qualifiche del personale addetto al servizio;
- b) le attività di formazione e aggiornamento del personale dedicato al servizio, con indicazione del numero di ore di formazione/aggiornamento previste;
- c) i dispositivi e le misure di protezione individuale dei lavoratori adottate nel rispetto delle normative in materia di prevenzione antinfortunistica sui luoghi di lavoro.

In ogni caso il numero di persone impiegate nel servizio dovrà essere:

- sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dall'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario;
- sufficiente a garantire sempre e tempestivamente le necessarie sostituzioni in caso di assenze per malattia, ferie, etc.

L'Appaltatore si obbliga a provvedere al servizio senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun caso potrà interrompere o sospendere il servizio pena l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato, fatto salvo il maggior danno qualora Bergamo Mercati S.p.A. fosse costretta a provvedere direttamente al servizio.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a:



- 1) garantire che tutto il personale addetto al servizio svolga i propri compiti rigorosamente ed in conformità alle disposizioni del Capitolato, alle modalità indicate dall'aggiudicatario nella propria Offerta Tecnica, nonché alle direttive impartite dal Direttore dell'esecuzione;
- 2) fornire entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione l'elenco dei nominativi del personale addetto al servizio, con l'indicazione per ognuno della qualifica e dell'inquadramento, del codice fiscale, del numero di posizione INPS e INAIL e fornire, in caso di sostituzione durante la vigenza del contratto, entro i 5 giorni successivi i medesimi dati indicando gli addetti sostituiti e i nominativi dei sostituti, garantendo che essi siano adeguatamente formati ed istruiti per l'esercizio dei compiti assegnati;
- 3) garantire la continuità operativa, assicurando la presenza di un nucleo operativo in grado di adempiere, nel rispetto del livello qualitativo richiesto, alle prestazioni necessarie conformemente agli standard organizzativi ed alle modalità indicate dall'aggiudicatario nella propria Offerta Tecnica;
- 4) usare la necessaria perizia, prudenza e diligenza atte a garantire la vita e l'incolumità del personale addetto al servizio nonché al fine di evitare danni a persone, cose (mobili ed immobili), animali ed ambiente in genere. L'Appaltatore dovrà tenere indenne Bergamo Mercati S.p.A. da ogni tipo di responsabilità penale e civile in relazione a terzi eventualmente danneggiati, in ragione della violazione di norme di legge e regolamentari e del mancato uso di perizia, prudenza e diligenza richieste per la corretta esecuzione del servizio. In particolare, l'Appaltatore risponde direttamente dell'operato di tutti i dipendenti propri o di eventuali subappaltatori autorizzati nei confronti sia di Bergamo Mercati S.p.A. che di terzi. Bergamo Mercati S.p.A. è estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle prestazioni;
- 5) garantire che tutto il personale addetto al servizio sia stato adeguatamente formato;
- 6) dotare il personale addetto al servizio di adeguata divisa di tipo unico prima dell'avvio del servizio;
- 7) osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni sugli infortuni sul lavoro nonché a rispettare e far rispettare da tutto il personale proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di ogni altra norma analoga entrata in vigore prima della scadenza contrattuale;
- 8) dotare il personale impiegato di un cartellino di riconoscimento, contenente il logo della società di appartenenza, il numero di matricola e la fotografia dell'operatore prima dell'avvio del servizio;
- 9) assolvere a tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e, più specificatamente, stipulare idonea assicurazione per il personale impiegato nel servizio contro i rischi derivanti dal servizio stesso;
- 10) monitorare costantemente l'andamento del servizio. L'esito del controllo effettuato e gli eventuali interventi correttivi adottati dovranno essere portati a conoscenza di Bergamo Mercati S.p.A. con cadenza periodica. Bergamo Mercati S.p.A. ha il diritto di esercitare ogni e qualsiasi controllo sul servizio, con le modalità che riterrà più opportune, ed ha il diritto di ricevere sollecitamente dall'Appaltatore tutte le informazioni che riterrà opportuno richiedere. Il controllo esercitato da Bergamo Mercati S.p.A. non solleverà comunque l'Appaltatore dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta esecuzione del servizio;
- 11) garantire l'adeguamento della gestione del servizio alle mutate condizioni operative e/o esigenze di Bergamo Mercati S.p.A. nel corso della durata del contratto;
- 12) predisporre un registro delle presenze, fornendo adeguato report a Bergamo Mercati S.p.A. in conformità alle modalità previste dall'aggiudicatario nella propria Offerta Tecnica.

Art. 7 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO



Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere svolto dall'Appaltatore con idonea ed autonoma organizzazione, attraverso l'impiego di un numero di risorse adeguato a coprire le necessità del servizio in conformità alle esigenze di Bergamo Mercati S.p.A.

L'Appaltatore è tenuto a garantire l'organizzazione delle risorse umane necessarie nel rispetto del Capitolato e degli standard della propria Offerta Tecnica, rimanendo responsabile sia del rispetto delle obbligazioni contrattuali nei confronti di Bergamo Mercati S.p.A. che della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti. Per lo svolgimento del servizio l'Appaltatore si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto, convenientemente

esperto e formato, operante sotto la responsabilità esclusiva dell'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata del contratto l'idoneità fisica, attitudinale e professionale del personale impiegato.

Bergamo Mercati S.p.A. rimane estranea ad ogni rapporto tra l'Appaltatore ed il suo personale.

Il personale impiegato dall'Appaltatore dovrà svolgere il servizio secondo le modalità di esecuzione indicate nel presente Capitolato, nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Coordinatore / Supervisore e dal proprio diretto responsabile.

Il personale addetto al servizio dovrà:

- 1. indossare la divisa corredata da tesserino di riconoscimento con foto identificativa;
- 2. tenere un atteggiamento consono all'immagine ed alla funzione di Bergamo Mercati S.p.A., mantenendo un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi di tutti coloro che accedono al Mercato e al Mercato Avicunicolo;
- 3. custodire con responsabilità e utilizzare correttamente le chiavi e i dispositivi di apertura consegnati da Bergamo Mercati S.p.A. per l'accesso alle strutture;
- 4. far accedere al Mercato e al Mercato Avicunicolo esclusivamente coloro che ne abbiano titolo, nel rispetto delle disposizioni al riguardo impartite da Bergamo Mercati S.p.A.;
- 5. non accedere al Mercato e al Mercato Avicunicolo al di fuori dall'orario di servizio, senza specifica autorizzazione di Bergamo Mercati S.p.A.;
- 6. segnalare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione le situazioni anomale eventualmente rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- 7. essere adeguatamente informato in ordine alle disposizioni impartite da Bergamo Mercati S.p.A. in materia di accesso al Mercato e al Mercato Avicunicolo, attenervisi nel modo più scrupolo e farle rispettare agli utenti e a chiunque intenda accedere al Mercato e al Mercato Avicunicolo;
- 8. rispettare le procedure di registrazione dei clienti occasionali e dei produttori locali conferitori di merce occasionali:
- 9. gestire la cassa nel rispetto delle disposizioni impartite dal Coordinatore / Supervisore del servizio;
- 10. attenersi alle procedure stabilite per l'apertura, il cambio turno e la chiusura degli ingressi, compilando la reportistica del servizio;
- 11. attenersi alla procedura operativa proposta dall'aggiudicatario nella propria Offerta Tecnica e alle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione nel caso in cui si verifichino situazioni di emergenza;
- 12. segnalare tempestivamente alle competenti Autorità le situazioni di emergenza che ne richiedano l'intervento immediato.

ART. 8 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. CLAUSOLA SOCIALE

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti



l'appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi, ed in particolare quanto qui di seguito prescritto:

- 1) nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra Bergamo Mercati S.p.A. e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alla esclusiva dipendenza dell'Appaltatore e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio dell'Appaltatore medesimo;
- 2) l'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato, senza ulteriore onere a carico di Bergamo Mercati S.p.A.:
- 3) l'Appaltatore si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore si obbliga, infine, ad osservare tutte le norme, le prescrizioni dei regolamenti e leggi riguardanti la tutela, l'assistenza, le assicurazioni sociali e la protezione dei lavoratori;
- 4) l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente tra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, così come previsto dal CCNL di categoria e dalla normativa di settore

In conformità a quanto previsto dall'art. 50 D. Lgs. n. 50/2016, nonché al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario è tenuto, con le modalità previste dal C.C.N.L. applicabile e dagli accordi territoriali integrativi del medesimo, ad assorbire prioritariamente per l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato il personale già impiegato dall'appaltatore uscente per il medesimo servizio tenuto conto che risulta invariato rispetto al precedente appalto il fabbisogno del personale richiesto per l'esecuzione del contratto, garantendo l'applicazione del CCNL di settore di cui all'art. 51 D. Lgs. 81/2015.

L'aggiudicatario è tenuto - per quanto possibile e nel rispetto delle prerogative dell'autonomia contrattuale - ad impegnarsi a riconoscere un trattamento retributivo non inferiore a quello precedentemente praticato nei confronti dei lavoratori in pendenza del precedente appalto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non possa procedere ad assumere il personale che opera alle dipendenze del gestore uscente dovrà indicarne le motivazioni.

Nel caso in cui il concorrente possa procedere ad assumere il personale che opera alle dipendenze del gestore uscente i rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno con l'aggiudicatario subentrante, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di categoria vigenti.

Per le finalità sopra esposte, gli elementi relativi alla retribuzione, contribuzione, anzianità di servizio, tipologia di contratto di lavoro applicato dall'Appaltatore uscente sono rinvenibili nell'apposito prospetto riepilogativo facente parte dei documenti di gara.

ART. 9 - FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO

L'Appaltatore deve garantire che tutto il personale addetto al servizio sia adeguatamente formato nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e dal programma di formazione indicato nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.



ART. 10 - PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di prevenzione, di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

L'Appaltatore deve provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 11 - SCIOPERI

In caso di sciopero o cause di forza maggiore dovrà essere dato congruo preavviso scritto a Bergamo Mercati S.p.A, al fine di consentirle di far fronte alla situazione di emergenza. Si considera congruo il preavviso dato entro il terzo giorno antecedente quello del verificarsi dell'evento.

L'Impresa aggiudicataria è altresì tenuta ad assicurare i servizi minimi da concordarsi con Bergamo Mercati S.p.A.

ART. 12 - CONDIZIONI AMBIENTALI

Con la firma del contratto, l'Appaltatore conferma di essere edotto e di aver tenuto in debito conto di tutte le condizioni ambientali, delle circostanze ed aree ad esse connesse e che possono avere influenza sull'esecuzione del contratto.

ART. 13 – DIREZIONE E CONTROLLI SUL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La direzione ed il controllo tecnico-contabile in ordine alla regolare esecuzione del contratto sono assegnati al Direttore dell'esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al Capitolato e all'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario, svolgendo tutti i compiti, funzioni ed attività demandatigli dal D. Lgs. 50/2016, dal D.M. 49/2018, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnatigli.

ART. 14 - CORRISPETTIVO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. CESSIONE DEL CREDITO

L'appalto è **a misura** e il corrispettivo dovuto è determinato, mese per mese, applicando il costo orario definito nell'Offerta economica dell'aggiudicatario per il complessivo numero di ore di servizio effettivamente prestate dal personale dell'Appaltatore in ciascun mese di riferimento.

Il corrispettivo orario offerto è omnicomprensivo di ogni spesa e costo sostenuto dall'Appaltatore, comprese le spese generali e gli oneri per il coordinamento del servizio da parte del Coordinatore/Supervisore.



Il pagamento del corrispettivo avverrà previa emissione di fattura elettronica mensile posticipata che dovrà contenere un importo pari a 1/12 dell'importo annuale del costo per gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali previsti dal D.U.V.R.I.

L'emissione di ogni fattura dovrà essere preceduta dalla trasmissione a mezzo posta elettronica al Direttore dell'esecuzione della rendicontazione delle presenze mensili del personale con l'indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate nel periodo di riferimento, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del Direttore dell'esecuzione.

L'Appaltatore, previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione preceduta dalla verifica in termini di quantità e di qualità delle prestazioni effettuate, emetterà la fattura corrispondente alle ore complessive di servizio effettivamente prestate riconosciute dal Direttore dell'esecuzione ed il corrispettivo verrà determinato, applicando il corrispettivo orario omnicomprensivo risultante dall'Offerta economica presentata dall'aggiudicatario.

I pagamenti saranno disposti entro **30 giorni** dall'emissione dd.ff.mm., subordinatamente all'acquisizione d'ufficio del documento attestante la regolarità contributiva (DURC) e alla verifica della regolarità fiscale dell'Appaltatore nei casi e con le modalità previste dalla normativa in vigore.

In caso di emissione di fattura irregolare o non conforme a quanto autorizzato dal Direttore dell'esecuzione, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte di Bergamo Mercati S.p.A. e fino all'emissione di fattura regolare e conforme a quanto autorizzato dal Direttore dell'esecuzione.

In presenza di irregolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore, si procederà in base a quanto stabilito dall'art. 30, comma 5, D. Lgs. 50/2016.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà applicata, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis D. Lgs. 50/2016, una ritenuta dello 0,5% e su ogni fattura dovrà essere esposta la seguente dicitura: "fattura soggetta a ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5- bis del D.lgs. 50/2016.

Le somme trattenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa emissione da parte dell'Appaltatore di una fattura per un importo pari a quanto riportato sul certificato, oltre IVA, e acquisizione d'ufficio del documento attestante la regolarità contributiva (DURC).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6 del D.lgs. 50/2016.

Non saranno dovuti interessi per l'eventuale ritardo del pagamento del corrispettivo dovuto qualora il ritardo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari o, comunque, a fatto dell'Appaltatore.

Nel caso in cui, nel corso del mese di riferimento della fattura, sia stato redatto verbale di contestazione e conseguente

applicazione della relativa penale, il Direttore dell'esecuzione provvederà a trattenere l'importo corrispondente dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore che non l'abbia già versata, fatta salva la possibilità di valersi della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore.

Alla cessione del credito derivante dal corrispettivo dell'appalto si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a mezzo raccomandata A.R. o PEC alla stazione appaltante. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili solo nel caso in cui esse non siano rifiutate con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso Bergamo Mercati S.p.A. potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto.

ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI



Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore si impegna, pena la risoluzione del contratto, ad effettuare tutte le transazioni relative al presente contratto d'appalto avvalendosi esclusivamente di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

L'Appaltatore provvede a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di subappalto, l'Appaltatore si impegna, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, a prevedere, nei contratti con le ditte subappaltatrici, una clausola apposita con cui ciascuna impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione anche parziale del contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

La prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 50% dell'importo complessivo contrattuale Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, cui espressamente si rinvia.

Il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidatario, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

In caso di subappalto, ai fini del pagamento delle prestazioni rese, Bergamo Mercati S.p.A. acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e di quelli in materia di sicurezza.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti di Bergamo Mercati S.p.A., dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato e nella propria Offerta Tecnica.

ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore è tenuto a prestare la garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi compreso il periodo di eventuale opzione per la prosecuzione del servizio fino al 4 dicembre 2027.

La garanzia opera in relazione all'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.



L'importo della garanzia definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto, che terrà conto delle riduzioni previste dall'art. 103 D. Lgs. 50/2016, a condizione che l'Appaltatore trasmetta copia/copie del/dei certificato/i autenticato/i da un'autorità amministrativa o da un notaio.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni dalla richiesta di Bergamo Mercati S.p.A..

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore di Bergamo Mercati S.p.A. e intestate all'Appaltatore; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi, applicazione di penali o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Bergamo Mercati S.p.A., senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Bergamo Mercati S.p.A. potrà avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, Bergamo Mercati S.p.A. ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, Bergamo Mercati S.p.A. ha diritto di avvalersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia di pari importo.

ART. 18 - ASSICURAZIONI

L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne Bergamo Mercati S.p.A. ed i terzi da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati.



La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale di Bergamo Mercati S.p.A.), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di Bergamo Mercati S.p.A.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni secondo le disposizioni del R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati da eventuali imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

ART. 19 - PENALI

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, Bergamo Mercati S.p.A. applicherà le penali di seguito indicate:

- a) Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di avvio del servizio verrà applicata una penale pari a 500,00 €/die;
- b) Per la mancata/ritardata fornitura delle divise entro il termine prefissato verrà applicata una penale di € 100.00/die:
- c) Per la mancata sostituzione del personale assente con altro addetto della medesima professionalità adeguatamente formato verrà applicata una penale pari a € 1.000/die;
- d) Per la ritardata sostituzione nell'arco del turno di lavoro del personale assente con altro addetto della medesima professionalità adeguatamente formato verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni ora di ritardo:
- e) Per ritardata apertura dei varchi d'ingresso rispetto all'orario stabilito, verrà applicata una penale di € 500,00 per ogni ora (o frazione di ora) di ritardo;
- f) În caso di impossibilità di reperire il Coordinatore / Supervisore del servizio e in caso di mancata comunicazione del nominativo e dei recapiti del suo sostituto verrà applicata una penale di € 1.000 per ogni violazione accertata;
- g) Per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dei nominativi e dei dati degli addetti (o dei loro sostituti) verrà applicata una penale di € 50,00/die fino all'effettiva comunicazione;
- h) Per ogni giorno di ritardo rispetto al primo giorno del mese della programmazione dei turni di attività verrà applicata una penale di € 100,00/die;
- i) Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato dal Direttore dell'Esecuzione per la trasmissione della relazione annuale verrà applicata una penale di € 100,00/die;
- j) In caso di mancata presenza del tesserino di riconoscimento dell'addetto verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni violazione accertata.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Direttore dell'esecuzione, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.



In caso di mancata presentazione o di non accoglimento delle controdeduzioni presente Bergamo Mercati S.p.A. procederà all'applicazione delle penali nella misura sopra indicata, invitando l'Appaltatore a procedere al pagamento entro i successivi 7 giorni, con facoltà, in caso di omesso versamento, di trattenere l'importo corrispondente dal primo pagamento successivo all'applicazione delle penali.

E' fatto salvo il diritto di Bergamo Mercati S.p.A. al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto d'appalto.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs 50/2016, Bergamo Mercati S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 108, comma 1, del D. Lgs 50/2016.

Bergamo Mercati S.p.A. si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.., nei seguenti casi:

- a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d. subappalto non autorizzato;
- e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- g. l'Appaltatore venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali, senza che vi ponga rimedio;
- h. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato, senza che l'Appaltatore ne abbia rimosso le cause.

Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipula del contratto, Bergamo Mercati S.p.A. potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 21 – REVISIONE DEI PEZZI

Il corrispettivo orario derivante dal ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'Impresa risultata aggiudicataria deve essere considerato da quest'ultima come remunerativo di ogni onere e spesa generale, ivi compreso l'utile di impresa.

Il corrispettivo orario indicato in sede di offerta (importo di aggiudicazione) è da ritenersi fisso ed invariabile per i primi dodici mesi di esecuzione del contratto.

A decorrere dalla seconda annualità contrattuale al suddetto corrispettivo potrà essere applicata la revisione dei prezzi, secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, in seguito a formale richiesta



dell'Appaltatore da trasmettere, a pena di decadenza, entro il quindicesimo giorno successivo all'inizio della nuova annualità.

L'adeguamento del corrispettivo, in aumento o in diminuzione, avrà luogo secondo le modalità di seguito precisate in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione prezzi e quello corrispondente al medesimo mese dell'anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi sarà riconosciuta da Bergamo Mercati S.p.A. solo qualora la variazione accertata risulti superiore al 5% rispetto al prezzo originario, procedendo all'adeguamento del corrispettivo in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

La revisione del prezzo non potrà essere richiesta e non sarà comunque applicata per i servizi già prestati.

ART. 22 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, SPESE E ONERI FISCALI

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica con apposizione di firma digitale.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 23 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria competente per materia e per territorio in relazione al luogo di svolgimento del servizio, rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI (GDPR 679/2016)

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR l'Appaltatore assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile) nei confronti di Bergamo Mercati S.p.A. (d'ora in poi Titolare).

Il Responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle mansioni ad esso attribuite in conformità contratto d'appalto e con le finalità per cui i dati sono raccolti.

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del contratto d'appalto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima. Il Responsabile deve assicurarsi che il testo dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento sia inoltrato ai soggetti interessati. Il Responsabile metterà a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento.



Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura aziendale, provvederà ad individuare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati. Contestualmente alla designazione, il Responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento e dal presente mandato.

Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e 22 del Regolamento dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare, allegando copia della richiesta;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo e non al più tardi di 72 ore dal momento in cui ha conoscenza della violazione a mezzo PEC. Il Responsabile si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo compente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a: (i) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure (ii) a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). Il Responsabile, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 di tutte le categorie attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento. Con la presente nomina si intende espressamente revocare e sostituire ogni altra eventuale nomina per qualsivoglia tipologia di dati.

BERGAMO MERCATI S.p.A.
IL PRESIDENTE
(Giacomo Salvi)